



COMUNE DI CALENZANO

SINDACO

ORIGINALE

ORDINANZA n. 443 in data 28-12-2016

OGGETTO: OGGETTO: Provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 2° MODULO

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

1. l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
2. l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

Preso atto del risultato di tale zonizzazione che per gli inquinanti di natura primaria ha portato all'individuazione di cinque Zone e dell'"Agglomerato di Firenze" costituito dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, e di Firenze in quanto presenta alta densità di popolazione caratteristiche omogenee dal punto di vista del paesaggio e pressioni emissive derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata, dal condizionamento degli edifici e non ha contributi industriali di particolare rilevanza;

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011", che include i Comuni dell'Agglomerato di Firenze nell'elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10 indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 "Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010" che, al fine di superare la rigidità dell'intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50µg/m³ di PM 10 (che comporta l'azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di

criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili" con la quale la Giunta Regionale:

- approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA);
- definisce le "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali";

Stabilito che nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, gli indici di criticità potranno assumere valore 1 o 2 e che in particolare il valore 2, si ottiene quando sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di "semafori rossi" (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge valore 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Preso atto che:

1. la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d'intesa anche per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;
2. nell'ambito delle riunioni di tale collegio è stato stabilito di:
 - procedere all'adozione/emanazione dell'ordinanza di cui trattasi quale misura da adottare nell'ambito dei Comuni dell'Agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili nel caso in cui l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) risulti pari a 2;
 - adottare, in via precauzionale, l'ordinanza di cui sopra [valore ICQA = 1] anche qualora il venerdì o altro giorno prefestivo la somma dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti [pubblicati da ARPAT] ed il numero dei semafori rossi dei 3 gg. successivi (per condizioni meteo sfavorevoli - LaMMA), raggiunga il valore = 6;

Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il giorno **28.12.2016** dal quale risulta un indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2 così come stabilito nell'allegato B deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;

Stabilito inoltre che in forza del precedente punto nonché di quanto previsto al P.A.C., adottato da questa amministrazione con deliberazione del C.C. n. 81 del 26.09.2014 contenente i provvedimenti contingibili approvati con D.G.C. n. 24/2011, e successivamente adeguata con D.G.C. n. 148 del 15.11.2016, in ottemperanza di quanto richiesto alla sopra richiamata deliberazione regionale, occorre attivare ordinanza sindacale contingibile riguardante le seguenti azioni:

- Divieto di utilizzo di biomassa in caminetti aperti o chiusi e in stufe tradizionali per riscaldamento la dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.
- Limitazione ad ore otto del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet e mantenimento a 18° C della temperatura ambiente dei locali adibiti a civile abitazione nonché 17°C dei locali per attività industriali, commerciali e artigianali
- Divieto di accesso e transito dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in tutto il centro abitato a:
 - Motocicli a due tempi EURO 1;
 - Autovetture a benzina EURO 1;
 - Autovetture diesel EURO 2 e EURO 3;
 - Veicoli per trasporto merci diesel EURO 1 e EURO 2;
- Invito alla cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale
- Invito alla cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

Considerato che il presente comune è inserito nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e, le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali) e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi **dalle ore 8,30 del giorno 29 dicembre 2016**, per 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, e quindi fino alle ore 8,30 del sesto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, ovvero **fino alle ore 8,30 del giorno 03 gennaio 2017**:

- A. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.
- C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- D. **divieto di circolazione nel centro abitato di Calenzano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30**, così come rappresentato nella cartografia (Allegato C) e come da elenco vie (Allegato D), allegati al presente atto, escluse le seguenti direttrici di traffico:
Via di Prato - Via Vittorio Emanuele - Via di Pratignone - Via Caponnetto - Via D. Alighieri - Via del Mugello (Strada Provinciale n. 8) - Via del Colle - Via delle Cantine.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- **Motocicli a 2 tempi** non omologati ai sensi della direttiva 2005/51/CE fase A e successive (**euro 1 immatricolati ante 01/01/2003**);
- **Veicoli a motore destinati al trasporto persone**
 - o Veicoli con alimentazione a **benzina** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (**euro 1 immatricolate ante 01/01/1997**);
 - o Veicoli **diesel** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (**euro 2 e euro 3 immatricolati ante 01/01/2006**);
- **Veicoli a motore destinati al trasporto merci**
 - o Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata **fino a 35 q.li** non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (**euro 2 immatricolati ante 01/01/2006**);
 - o Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata **superiore a 35 q.li** non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e

- 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (**euro 1 immatricolate ante 01/01/1997**);
- o Veicoli **diesel** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (**euro 2 e euro 3 immatricolati ante 01/01/2006**);
- **Veicoli a motore destinati al trasporto merci**
 - o Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata **fino a 35 q.li** non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (**euro 2 immatricolati ante 01/01/2006**);
 - o Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata **superiore a 35 q.li** non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (**euro 2 immatricolati ante 01/01/2006**);

STABILISCE

- Che sono esclusi dai punti B. e C.:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
 - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
 - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
 - le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);
- Che in deroga al divieto di transito di cui al punto D. sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:

Via di Prato - Via Vittorio Emanuele - Via di Pratignone – Via Caponnetto - Via D. Alighieri - Via del Mugello (Strada Provinciale n. 8) – Via del Colle – Via delle Cantine.

- Che, esclusivamente per i giorni di cui sopra, sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D. i seguenti veicoli:

- a) Veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- e) veicoli adibiti all'igiene urbana;
- f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- i) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- j) veicoli a servizio di opere di interesse pubblico o in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- k) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente

necessario;

l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

m) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. la suddetta documentazione da diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.

n) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

o) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

p) autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato;

Sono pertanto sospese le deroghe previste dall' ordinanza n. 35 del 26.02.2009.

DISPONE

- la **validità** della presente ordinanza per 5 (cinque) giorni consecutivi, ovvero **fino alle ore 8,30 del giorno 03 gennaio 2017**, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e altri strumenti di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla ASL.

INVITA

- la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale;
- la cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

il Servizio Ambiente a l'invio del presente provvedimento ai suddetti soggetti interessati, alla Polizia Municipale per pubblicazione all'albo, e al Servizio Comunicazione per la comunicazione.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Calenzano, 28/12/2016


Il Sindaco
Alessio Biagioli

Allegato D

NOME VIA
LOCALITA' CARPOGNANE
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI
PIAZZA BELVEDERE
PIAZZA CARMIGNANI
PIAZZA DEL GHIRLANDAIO
PIAZZA DEL MOLINO
PIAZZA DEL SAPERE
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
PIAZZA DELLA RESISTENZA
PIAZZA ENRICO BERLINGUER
PIAZZA GOFFREDO MAMELI
PIAZZA GUIDO CAVALCANTI
PIAZZA MONSIGNOR ENRICO
BARTOLETTI
PIAZZA PRIMO MAGGIO
PIAZZA SAN GIUSEPPE
PIAZZA SAN NICCOLO
PIAZZA STAZIONE
PIAZZA VITTORIO VENETO
TANGENZIALE EST
VIA AGNOLO POLIZIANO
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA AMILCARE PONCHIELLI
VIA ANGIOLIERI
VIA ANTONINO CAPONNETTO
VIA ANTONIO MEUCCI
VIA ANTONIO VIVALDI
VIA ARMIDO CIONI
VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO
VIA ARSIERO SALVANTI
VIA BALDANZESE
VIA BUON RIPOSO
VIA CADUTI DI NASSIRYA
VIA CARLO GOLDONI
VIA CARLO PISACANE
VIA CAVOUR
VIA CESARE BATTISTI
VIA CLAUDIO MONTEVERDI
VIA DANIELE MANIN
VIA DEGLI ARTIGIANI
VIA DEGLI OLMI
VIA DEGLI ORTI
VIA DEGLI ULIVI
VIA DEI GELSI
VIA DEI GERANI
VIA DEI PRATI
VIA DEI TESSITORI
VIA DEI TIGLI
VIA DEL BALZO
VIA DEL CASTAGNO
VIA DEL CASTELLO
VIA DEL GARILLE
VIA DEL GUFO
VIA DEL LAGO
VIA DEL LAVORO
VIA DEL MOLINO
VIA DEL NESPOLO
VIA DEL NOCE

VIA DEL PECCHIOLO
VIA DEL PESGINALE
VIA DEL PINO
VIA DEL SACCARDO
VIA DELL'AIA
VIA DELL'ALBERETO
VIA DELL'ORIOLO
VIA DELLA CHIESA
VIA DELLA CHIUSA (dal civico 93)
VIA DELLA CONOSCENZA
VIA DELLA FOGLIAIA
VIA DELLA GORA
VIA DELLA TORRE
VIA DELLE BARTOLINE
VIA DELLE CALANDRE
VIA DELLE CAPPELLE
VIA DELLE MARGHERITE
VIA DELLE MIMOSE
VIA DELLE ROSE
VIA DELLE SCUDERIE
VIA DELLE VIA CAPPELLE DI SOPRA
VIA DI BORGO
VIA DI CAPALLE
VIA DI FIBBIANA
VIA DI LE PRATA
VIA DI PAGNELLE
VIA DI SAN DONATO
VIA DIETRO POGGIO
VIA DINO CIOLLI
VIA DON BOBBIO
VIA DON MILANI
VIA DON MINZONI
VIA DUE GIUGNO
VIA ENZO CHERZANI
VIA ERBOSA
VIA ERMANNO TAGLIAFRASCHI
VIA EUGENIO CURIEL
VIA EUGENIO MONTALE
VIA EUGENIO SABATINI
VIA FELICE MATTEUCCI
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI
VIA FIRENZE
VIA FOSCO BESSI
VIA FRANCESCO CILEA
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA FRATELLI ROSSELLI
VIA GALILEO GALILEI
VIA GASTONE BREDDO
VIA GASTONE SOZZI
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIACOMO ZANELLA
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA GIOSUE CARDUCCI
VIA GIOTTO
VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLES
VIA GIOVANNI BOCCACCIO
VIA GIOVANNI BOVIO
VIA GIOVANNI PAISIELLO
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GIULIO SQUILLONI

VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE GIUSTI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA GIUSEPPE UNGARETTI
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GUIDO GUINIZZELLI
VIA GUIDO SARTI
VIA GULIELMO MARCONI
VIA LARGA
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LUCCA
VIA LUCIANO MANARA
VIA LUDOVICO ARIOSTO
VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA MARIO LUZI
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA NICOLO MACCHIAVELLI
VIA NICOLO PAGANINI
VIA NUOVA
VIA OTELLO FAGGI
VIA OTTO MARZO
VIA PIETRO ARETINO
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PIETRO PARIGI
VIA PISTOIA
VIA PONTE ALLA MARINA
VIA RAFFAELLO
VIA RENATO FUCINI
VIA RICCARDO BORDONI
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA
VIA SAN FRANCESCO
VIA SAN MORESE
VIA SANDRO PERTINI
VIA SANTA CATERINA
VIA SANTA MARIA
VIA SEI SETTEMBRE
VIA SILVIO PELLICO
VIA TORQUATO TASSO
VIA TRILUSSA
VIA UGO FOSCOLO
VIA VINCENZO MONTI
VIA XXV APRILE
VIALE DEI CIPRESSI
VIA DEL PINO
VIALE DEL PINO
VIALE GIACOMO MATTEOTTI
VICOLO DEL BETTI
VICOLO DEL MOLINO